

Principali problematiche da risolvere in materia di SISTRI

INTEROPERABILITÀ

L'interoperabilità è condizione necessaria per la praticabilità di SISTRI da parte dei grandi produttori di rifiuti e dei gestori dei rifiuti (smaltitori, recuperatori, trasportatori conto terzi) e delle associazioni di categoria o loro società di servizi delegate dai “microproduttori” e quindi, in definitiva, per la praticabilità di SISTRI anche da parte di questi ultimi.

Allo stato risulta che i presupposti per consentire l'interoperabilità tra i gestionali aziendali o comunque altri sistemi operativi e SISTRI, per quanto siano stati quasi totalmente definiti, non sono ancora disponibili.

In ogni caso solo dal momento in cui saranno rese disponibili le condizioni per far colloquiare gli altri software con SISTRI, le softwarehouse interessate potranno mettere a punto l'adeguamento dei loro software e procedere all'aggiornamento delle installazioni presso gli utenti, operazione che ovviamente richiede i suoi tempi. In altri termini SISTRI non sarà effettivamente utilizzabile fin tanto che non si realizzerà anche questa condizione in assenza della quale, appunto, grandi produttori, microproduttori, gestori e tutti gli operatori del settore non potranno materialmente utilizzare SISTRI.

Da una approfondita rilevazione statistica effettuata su soggetti obbligati di tutte le dimensioni e categorie¹ risulta come l'applicazione web based di SISTRI, ovvero, l'unico strumento messo a disposizione da SISTRI affinché i soggetti obbligati possano adempiere agli obblighi di legge in modo diretto (senza interoperabilità con sistemi gestionali) sia utilizzabile da una percentuale molto esigua di utenti senza determinare un aumento sensibile di costi. In particolare dall'indagine risulta che:

1. Gli utenti con un numero di registrazioni giornaliere superiori a 26-50 movimenti, tra movimenti di Registro Cronologico e Schede Movimentazione non sono in grado di provvedere alla gestione in SISTRI di tale mole di lavoro senza aumentare il numero degli addetti: ciò sia per la lentezza e la farraginosità dell'applicazione web based, sia per i tempi di latenza del collegamento. Si stima, dall'analisi del campione significativo interpellato, che il numero di tali soggetti sia dell'ordine di **30.000 unità**,
2. Gli utenti con un numero di registrazioni giornaliere inferiori ad 25 sono stimabili in **220.000 unità** e, nella maggior parte dei casi, si rivolgono alle associazioni di categoria, a consulenti, ad operatori di settore o a circuiti organizzati di raccolta per accedere all'applicazione web based ed ottemperare agli obblighi previsti da SISTRI: questo spesso, per incapacità di utilizzo del sistema o per timore di non essere in grado di utilizzarlo.

¹ La ricerca è stata realizzata presso operatori di settore, associazioni imprenditoriali e circuiti organizzati di raccolta su un campione di oltre 10.000 imprese – soggetti obbligati.

3. Circa **30.000 soggetti obbligati** utilizzeranno l'applicazione web based messa a disposizione da SISTRI per ottemperare agli obblighi imposti dal sistema: essi sono quindi circa il 10,7% dei soggetti obbligati che hanno aderito.

In conclusione le Associazioni ribadiscono che **il SISTRI potrà essere applicato efficacemente solo quando sussisterà la piena funzionalità dell'interoperabilità** considerate le numerosissime operazioni di registrazione giornaliera. A tale fine le Associazioni hanno sempre richiesto:

- di concedere alle aziende un periodo adeguato per la disponibilità e l'installazione dei sistemi informativi necessari all'interoperabilità e per la formazione del personale, condizioni ancora attualmente non attuabili;
- di ufficializzare con atto normativo che l'interoperabilità è lo standard di dialogo con il Sistri.

GESTORI IMPIANTI

- a. Al produttore del rifiuto viene oggi richiesto di indicare anticipatamente a quale operazione di recupero o di smaltimento tra quelle che l'impianto è autorizzato ad effettuare verrà sottoposto un determinato carico di rifiuti. Mentre nei registri o nei formulari è oggi possibile indicare più di una operazione di recupero o smaltimento, per esempio R13, R3 oppure R13, R5 nella scheda movimentazione SISTRI viene richiesto di scegliere una sola opzione, ciò introduce un elemento di rigidità nella gestione del rifiuto difficilmente conciliabile con le esigenze dei gestori di impianti di valutare le specifiche caratteristiche merceologiche del rifiuto per decidere a quale trattamento sottoporlo;
- b. In particolare per gli impianti RU è necessario prevedere una differente fattispecie operativa considerato che i tempi di registrazione saranno oltremodo lunghi in relazione ai numerosissimi conferimenti (spesso nell'ordine delle centinaia).

TRASPORTATORI

- a) deve essere chiarito che i dispositivi elettronici richiesti per la sede legale dell'impresa possono essere impiegati anche presso la sede operativa della stessa, per evitare un'inutile duplicazione dei dispositivi – nel caso in cui sede legale e sede operativa non corrispondano – e un ingiustificato aumento dei contributi annuali;
- b) la definizione preventiva del percorso del veicolo sulla cartografia digitale inserita nel sistema ad opera degli impiegati dell'impresa di trasporto appare inessenziale ai fini del controllo (attuabile mediante la verifica del percorso effettivamente seguito e registrato e trasmesso dalla black box) ma, soprattutto, inapplicabile ai fini pratici dai gestori della logistica di aziende di trasporto dotate di numerosi mezzi e comporta la necessità del continuo inserimento di rettifiche del percorso seguito in relazione a vincoli non prevedibili (lavori stradali, ecc.) o difficilmente censibili (portata dei ponti, ampiezza della strada, altezza massima dei sottopassi, ecc.);
- c) nei casi in cui il carico avvenga presso produttori non tenuti all'iscrizione al SISTRI deve essere definito come attivare la black box, dato che l'ipotesi di attivarla presso l'unità locale del trasportatore non è praticabile, considerato che tale unità locale potrebbe trovarsi a centinaia di km dal luogo di carico del rifiuto (e non avrebbe senso monitorare il percorso di un veicolo che non ha ancora caricato i rifiuti).

DISPOSITIVI SISTRI

In generale

La distribuzione dei dispositivi non è ancora completata.

In molti casi nel corso del 2010 sono intervenute variazioni nelle autorizzazioni delle Aziende, mezzi da cancellare o da inserire, nomi di legali rappresentanti o delegati e/o indirizzi variati che hanno comportato la comunicazione al SISTRI delle variazioni ed il conseguente blocco della posizione aziendale da parte del SISTRI e/o ritardi nell'attivazione delle funzioni ai quali i delegati sono abilitati. In molti casi nella fase di accesso al sistema viene comunicato che vi sono problemi con l'iscrizione e, la maggior parte delle volte, dopo avere portato gli aggiustamenti dovuti, e nonostante il call center abbia garantito che passate 48 ore tutto si sarebbe risolto, la situazione rimane impercorribile. A successive chiamate le risposte ricalcano la prima.

USB-Key

Le chiavi USB non funzionano ancora nella maggioranza dei casi (spesso i certificati di firma sono danneggiati o non presenti o non presenti per tutti i delegati). Il call center SISTRI non è in grado di rispondere alle richieste di aiuto degli utenti o non è in grado di fornire spiegazioni sufficienti per provvedere ad un corretto uso del materiale; il rimando da parte degli operatori di call center alla manualistica presente sul sito del SISTRI comporta il procrastinarsi di situazioni risolvibili solo con il supporto del personale SISTRI. Alla richiesta di poter restituire dispositivi USB non più necessari (l'iscrizione fatta 1 anno fa e mezzi, cantieri, autorizzazioni sono variate) viene risposto di chiamare più avanti che verranno create nuove procedure di restituzione, (e le vecchie??). Inoltre in alcuni casi sono state distribuite USB non richieste o, di contro, in altri casi di USB uniche mancano alcune attività richieste e autorizzate. Anche in questo caso i call center latitano e promettono agli interlocutori che verranno richiamati, cosa che puntualmente non avviene.

Più in generale sembra non essere stata messa a punto una procedura tale da garantire modifiche all'iscrizione in tempi accettabili per non causare fermi all'operatività.

Black Box

La situazione delle black box è preoccupante:

- in molti casi sono da sostituire,
- in alcuni casi dopo l'installazione la batteria dei mezzi si esaurisce in modo inspiegabile rendendoli inutilizzabili, pertanto, vengono disattivate,
- in altri casi emettono sibili fastidiosi durante i viaggi ingestibili dagli autisti senza poter procedere alla loro disattivazione,

La situazione più critica riguarda la necessità, in alcuni casi, di rinunciare alla garanzia sugli apparati elettronici di gestione del mezzo in quanto non è prevista dal costruttore l'invasività conseguente all'installazione dello strumento.

A ciò si aggiunga che l'impresa che vende veicoli equipaggiati con black box e ne chiede la cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali, non può alienarli fino a quando all'impresa non vengono

rese le SIM estratte dalle b.b.. Per quanto le imprese che devono cedere vecchi veicoli chiedano al call center SISTRI l'affrancamento dei veicoli venduti dalla black box loro assegnata per iscrizione al SISTRI, non ricevono alcuna informazione, né conferma di ricezione mail.

In questa situazione di stallo i danni economici a carico delle imprese, non considerando disagi e disservizi, sono:

- a. gli allestitori e/o venditori dei nuovi veicoli non possono effettuare le consegne dei nuovi veicoli perché non ricevono i veicoli ritirati in permuta, ricevendo grave danno economico ed aggravio di beni a magazzino;
- b. le imprese che hanno acquistato ed hanno iniziato a pagare i nuovi veicoli non possono disporne e riducono notevolmente le proprie attività, non potendo utilizzare neanche quelli venduti ma non ancora affrancati da b.b. perché cancellati dall'Albo Gestori Ambientali, in permanenza dei costi fissi di impresa con danni ai bilanci

Sullo specifico aspetto, si propone di valutare la possibilità che l'impresa sia autorizzata, dopo atto di vendita e cancellazione dei veicoli venduti dall'Albo Gestori Ambientali, ad estrarre autonomamente le proprie SIM dalle Black box dandone notizia al SISTRI via mail o fax con riferimento alle targhe ed ai numeri di telaio dei veicoli venduti

In particolare sui dispositivi sistri vi è:

- ☐ La necessità di prevedere più chiavette per la stessa attività(ad es.: 3 delegati e 3 chiavette) per evitare staffette tra i delegati e per poter operare contemporaneamente;
- ☐ L'esigenza di prevedere la possibilità di più delegati per ogni chiavetta (problemi derivanti da ferie/malattia/turni);
- ☐ L'urgenza di prevedere, relativamente alle aziende di trasporto RU in Campania, anche per unità locali diverse dalla sede legale, la possibilità di chiavette supplementari come previsto per i rifiuti speciali dal DM 15/2/10, art. 4

PROBLEMATICHE SPECIFICHE

TRACCIAMENTO RIFIUTI REGIONE CAMPANIA

Il SISTRI, per quanto riguarda il tracciamento dei rifiuti urbani, si applica fin da subito integralmente solo nel territorio della Regione Campania. Al riguardo non sono pur tuttavia ancora note le modalità applicative per questo specifico comparto.

VARIAZIONE/INTEGRAZIONE CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Sarebbe auspicabile consentire alle aziende di operare autonomamente per effettuare i normali cambiamenti che attengono ai profili dell'iscrizione, ai nominativi dei delegati, alle unità locali. Nel corso di questa prima fase di implementazione si è constatato che:

- qualora un'azienda dimentichi di inserire una categoria di iscrizione o commetta un qualsiasi altro errore di carattere formale, risulta impossibile per la stessa azienda procedere autonomamente alla correzione/variazione;
- le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti già iscritte al SISTRI, che hanno inserito nelle proprie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali nuovi veicoli, dopo iscrizione iniziale, non sono state ancora convocate per ritirare i dispositivi da montare sui nuovi veicoli inseriti nelle iscrizioni presso le sezioni regionali dell'Albo G.A. e quindi operativi.

Al fine di non gravare ulteriormente sugli uffici SISTRI con operazioni di mera rettifica dei dati, si chiede di definire una procedura che consenta alle imprese stesse di modificare quanto comunicato o di effettuare successive variazioni inerenti ad esempio le variazioni dei delegati

INTERRUZIONE TEMPORANEA FUNZIONAMENTO SISTRI

La prescrizione che prevede, in caso di interruzione temporanea del funzionamento del SISTRI, l'annotazione dei movimenti su modulo cartaceo e il successivo inserimento nel sistema entro 24 ore (d'orologio, non lavorative) dalla ripresa del funzionamento è inattuabile per due motivi: non è possibile dare informazione ai soggetti obbligati della ripresa del funzionamento quando l'interruzione avviene in un fine settimana o in un giorno festivo; la mole dei movimenti che un grande produttore di rifiuti, un trasportatore o un gestore di impianti dovrebbe inserire non è compatibile con i tempi previsti, salvo l'adozione del sistema di interoperabilità che, comunque, deve essere previsto dalla norma.

DEFINIZIONE MANUALE DEMOLITORI

Continuare la collaborazione per definire un manuale operativo per la categoria che presenta delle specificità operative che spesso mal si riconducono alle procedure generali.

VOLTURA AUTORIZZAZIONI IN CAPO AI CONCESSIONARI

Relativamente alla fattispecie relativa all'ipotesi di impianto di gestione dei rifiuti affidato ad un soggetto terzo a favore del quale non sia stata ancora effettuata la volturazione, il MATTM con lettera dell'8 aprile 2010 indirizzata a FISE, Federambiente ed Anci è intervenuto precisando che *“(nei casi in cui)...l'Amministrazione comunale si sia iscritta al SISTRI, quest'ultima dovrà immediatamente segnalare l'avvio delle procedure di volturazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del*

Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, al fine di consentire l'attribuzione del contributo già versato al soggetto gestore, che provvederà ovviamente ad effettuare l'iscrizione al SISTRI non appena avvenuta la volturazione".

Al riguardo si fa presente che quasi nessuna delle Amministrazioni pubbliche ha proceduto con la voltura delle autorizzazioni in capo ai concessionari e che pertanto i soggetti gestori, non essendo titolari delle autorizzazioni, non sarebbero tenuti all'iscrizione al SISTRI ma, non iscrivendosi, di fatto si troverebbero poi impossibilitati a gestire il sistema non essendo dotati dei dispositivi. Alla luce di ciò e considerato che, come ci è stato segnalato da molte aziende associate e anche in relazione alle diversità locali, la citata lettera ministeriale potrebbe non risolvere tutte le situazioni presenti a livello territoriale, auspichiamo che il MATTM affronti e risolva la problematica prima dell'avvio dell'operatività del SISTRI.

RIFIUTI DA ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA (EX ART. 33 DEL D.Lgs. n. 205/11

Per la specifica fattispecie, deve essere specificato quali documenti devono accompagnare i residui di manutenzione ex articolo 33 in quanto rifiuti da manutenzione non pericolosi, verso smaltimento o verso la sede dell'impresa per deposito temporaneo, ritenendo indispensabile che per entrambe le tratte i rifiuti siano accompagnati da un documento di trasporto (ancorché non pericolosi e prodotti dall'impresa che ha effettuato manutenzione), ex articolo 188 bis del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010. Allo stato attuale nei manuali operativi SISTRI per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione al punto 5.3.2 si prevede il modo di operare per il trasporto di rifiuti pericolosi da manutenzione, ma nulla si dice per i rifiuti non pericolosi.

Si propone di valutare la possibilità che la stessa procedura stabilita al punto 5.3.2 del manuale operativo possa essere adottata anche per i rifiuti non pericolosi ex articolo 33 del D. Lgs. 205/2010.

REGOLAMENTAZIONE FATTISPECIE SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA

E' fondamentale, al fine di evitare sovrapposizioni tra le normative specifiche, che le aziende che effettuano operazioni di recupero fanghi in agricoltura (operazione R10), abbiano la **possibilità, nell'ambito della Sez. 8 "Destinatario" dell'Area Movimentazione Rifiuti della Scheda produttori Rifiuti speciali, di inserire la stessa denominazione della Sez. 2 e cioè la stessa azienda produttrice di fanghi.** Dette aziende, infatti, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 99/92 e D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., **hanno la titolarità dell'autorizzazione allo spandimento fanghi (R10)** nel terreno dell'azienda agricola esterna (che mette il terreno stesso a disposizione ai sensi di legge) ma non è unità locale autorizzata e, pertanto, **non può essere iscritta** al SISTRI.

E' altresì fondamentale prevedere che nell'ambito del Manuale tecnico operativo venga previsto che il produttore/detentore abbia a disposizione la possibilità di introdurre la medesima unità locale (quella dell'impianto) nei campi "produttore/detentore di rifiuti speciali" e "destinatario". Nello spazio annotazioni previsto verrà invece indicato il nome dell'azienda agricola in cui viene effettuato lo spandimento dei fanghi. All'arrivo presso l'azienda agricola l'addetto allo scarico dell'azienda produttrice presente sul luogo firma e data le schede cartacee come previsto dal comma

5 art. 6. La completa tracciabilità della distribuzione dei fanghi sui suoli è comunque garantita dalla compilazione da parte dell'impianto autorizzato (R10) del Registro dei Terreni di cui all'Allegato III B del d. lgs n. 99/1992.

TRASPORTO RIFIUTI DERIVANTI DA SELEZIONE MECCANICA

E' necessario **regolamentare l'obbligo o meno di iscrizione al SISTRI per le aziende che trasportano rifiuti derivanti da selezione meccanica dei rifiuti urbani**. In merito, a seguito della soppressione della lettera n), del art. 184 c. 3 del D.Lgs. 152/06, e del parere del MATTM che li ha, con propria interpretazione, classificati come rifiuti urbani, ne ha di fatto escluso l'obbligo di applicazione del SISTRI per il trasportatore. (Si segnala che al riguardo l'Associazione è intervenuta anche in sede parlamentare, nell'ambito delle Audizioni svoltesi presso la Camera ed il Senato sulla bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva 98/2008/CE, per sostenere che il rifiuto derivante da selezione meccanica del rifiuto urbano, è un rifiuto speciale e quindi il suo trasporto deve essere soggetto a SISTRI).

TEMPISTICA ASPORTAZIONE DATI E CONSERVAZIONE NEI LUOGHI PER I QUALI SONO STATI RICHIESTI

- 1) E' necessario chiarire la tempistica e le modalità di asportazione dei dati per la dimostrazione all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 188-bis del D.Lgs. n. 205/11. Allo stato attuale è impossibile adempiere all'obbligo di conservazione "locale" in formato elettronico dei dati già trasmessi al SISTRI secondo le procedure previste dal sistema perché il software non sembra prevedere alcuna procedura di "salvataggio" su hard disk o su dispositivo USB. Anche nel caso in cui tale procedura fosse implementata, la registrazione locale - che nel caso dei trasportatori o dei gestori non potrebbe certo avvenire sulla chiavetta USB - dovrebbe certificare l'avvenuto invio dei dati tramite sottoscrizione con firma digitale. L'obbligo di conservazione locale dei dati già trasmessi alla pubblica amministrazione competente sembra inconciliabile con tutte le norme tese a semplificare i rapporti tra le imprese e la P.A. e ad evitare che una seconda pubblica amministrazione richieda al privato dati già in possesso della prima invece di acquisirli d'ufficio; oltre a ciò, la procedura dovrebbe essere allineata alle norme previste da DigitPA per la conservazione elettronica di documenti. Sembra manchi una chiara definizione del problema e della sua soluzione;
- 2) L'obbligo di conservazione dei dispositivi USB presso i luoghi per i quali sono stati richiesti è stato motivato dalla necessità di garantire agli enti di controllo la possibilità di consultare i dati trasmessi dal soggetto obbligato, ma in primo luogo non è comprensibile perché gli enti di controllo non vengano dotati di dispositivi USB in grado di consentire la consultazione dei dati immessi da tutte le imprese del territorio di competenza, in secondo luogo è inconciliabile con una numerosa serie di fattispecie che concretamente si riscontrano nella normale gestione dei rifiuti.